



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

Codice ente: 10839

DELIBERAZIONE N. 223 DEL 08/11/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9, DEL D.P.R. 06/06/2001, N°380 E S.M.I. E DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. 11/03/2005, N° 12 E S.M.I.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di Novembre alle ore 08:30 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI *
LONGHI FEDERICO	Vice Sindaco	SI
PANTANI SOFIA	Assessore	SI *
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI
CICOLA CINZIA	Assessore	SI *
PIGNATTI MANUEL	Assessore	SI *

Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

* Presente mediante videocollegamento

Partecipa all'adunanza in videocollegamento Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Russo il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n°380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i., nonché l'art. 43 della Legge Regionale 11/03/2005, n°12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. dispongono che i titoli abilitativi per alcuni interventi edilizi siano soggetti alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione;
- l'art. 16, comma 9, del D.P.R. n°380/2001 e l'art. 48, comma 1, della L.R. n°12/2005 prevedono che il costo di costruzione per i nuovi edifici sia determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni;

Dato atto che la Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n°5/53844 del 31/05/1994 ha ritenuto, in sede di prima applicazione della normativa sopraccitata, di determinare il costo unitario di costruzione nella misura del 70% del limite massimo vigente, pari a € 355,66 (£.689.000), fissando quindi il costo di costruzione per ogni metro quadrato in € 249,09 (£ 482.300) e che successivamente non vi è più stato alcun intervento regionale, né vi sono previsioni a breve termine in questo senso;

Considerato che l'art. 16, comma 9, del D.P.R. n°380/2001 e l'art. 48, comma 2, della L.R. n°12/2005 stabiliscono che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali già richiamate, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione sia adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo;

Tenuto conto che:

- si rende necessario intervenire sulla materia per aggiornare, in forza di legge, il predetto costo di costruzione per l'anno 2024, sulla base dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT;
- non essendo, gli indici ISTAT pubblicati in tempo reale, si ritiene opportuno assumere il mese di giugno (primo mese di applicazione della prima ed unica determinazione regionale) quale riferimento per le determinazioni di aggiornamento del valore;

Preso atto che con comunicato ISTAT è stato reso noto che a partire dal mese di marzo 2018 l'Istituto Nazionale di Statistica avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, con base di riferimento 2015, che sostituiscono le precedenti in base 2010 e che a partire dalla data di rilascio del comunicato stampa dell'indice del mese gennaio 2018, le serie degli indici espresse nella nuova base sono idonee produrre gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall'ISTAT;

Dato atto pertanto che:

- per il calcolo della variazione del costo di costruzione di un fabbricato residenziale l'ISTAT con ha determinato la variazione (in base 2015) degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale da giugno 1994 (data di determinazione regionale del costo stesso) pari a 63,7, fino a giugno 2023 pari a 122,0;

- a partire dal mese di gennaio 1998, con l'introduzione dell'I.R.A.P. (Imposta regionale sulle attività produttive), Decreto Legislativo n°446/97, sono stati soppressi alcuni contributi sociali che concorrevano al calcolo del gruppo della manodopera e quindi dell'indice generale e pertanto, per ottenere variazioni degli indici statistici al netto dell'IRAP, è stato elaborato dall'ISTAT un opportuno coefficiente per raccordare gli indicatori che decorrono da gennaio 1998 con quelli precedenti a tale mese, e che tale coefficiente, per l'indice generale, è pari a 1,0285;

Considerato che l'applicazione dei parametri di cui sopra produce un costo di costruzione per un fabbricato residenziale al giugno 2023 pari a 490,66 €/mq, così come sotto illustrato:

Mese rif.	Ann o	Costo base €/mq	Indic e	Correttivo IRAP
giugno	1994	249,09	63,7	1,0285
giugno	2023		122,0	
249,09 €/mq x 122,0 / 63,7 x 1,0285 = 490,66 €/mq				

Ritenuto pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il costo di costruzione base, sul quale calcolare la quota di contributo di costruzione, venga determinato in € 490,66 al metro quadrato;

Richiamata la L.R. 28/11/2014, n°31 e s.m.i., recante “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato*”;

Vista inoltre la Legge Regionale 26 novembre 2019, n°18 “*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*”, con la quale, oltre ad essere stato abrogato il comma 10 dell’art. 5 della L.R. n°31/2014, è stato introdotto il comma 2-sexies all’art. 43 della L.R. 11/03/2005, n. 12, che va a modificare le maggiorazioni precedentemente previste dalla L.R. n°31/2014;

Atteso che, ai sensi dell’art. 43, comma 2-sexies della L.R. n°12/2005, è prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione, di cui all'articolo 16, comma 3 del D.P.R. n°380/2001, così determinata:

- entro un minimo del trenta (30%) ed un massimo del quaranta per cento (40%), determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;
- pari al venti per cento (20%), per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;
- pari al cinquanta per cento (50%) per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;

d) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune;

Ritenuto di riconfermare anche per l'anno 2024 quanto già disposto con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n°210 del 03/12/2020, in applicazione dell'art. 43, comma 2-sexies della L.R. n°12/2005, di provvedere a determinare e dare atto delle seguenti maggiorazioni percentuali del contributo relativo al costo di costruzione:

a) maggiorazione del 30% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;

b) maggiorazione del 20%, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;

c) maggiorazione del 50% per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;

d) gli importi di cui alle lettere a) b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il Comune;

Dato atto che il comma 4-bis dell'art. 17 del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. risulta disapplicato dall'art. 103, comma 1, lettera a) della L.R. n°12/2005;

Visti e richiamati:

- la vigente normativa nazionale e regionale in materia;
- il D.P.R. 06/06/2001, n°380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
- la L.R. 11/03/2005, n°12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la L.R. 28/11/2014, n°31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" e s.m.i.;
- la L.R. 26/11/2019, n°18 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali" e s.m.i.;
- le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale relative all'adeguamento all'indice ISTAT del costo di costruzione per gli anni passati ed in particolare la precedente D.G.C. n°210 del 03/12/2020 per l'*"Adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 06/06/2001, n°380 e s.m.i. e dell'art. 48 della L.R. 11/03/2005, n° 12 e s.m.i., nonché della maggiorazione del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 43, comma 2-sexies della L.R. n°12/2005"*;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n°267, dal Responsabile di Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario sulla regolarità contabile, allegati al presente atto
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e s.m.i.;

Visto l'art.134, comma 4°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 06/06/2001, n°380 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11/03/2005, n°12 e s.m.i., per un importo pari a 490,66 €/mq, in ragione dell'intervenuta variazione del costo base di costruzione, così come accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica e come indicato in premessa;
2. Di dare atto che il costo base di costruzione per nuovi edifici **è aggiornato ad € 490,66 al metro quadrato a decorrere dal 1° gennaio 2024;**
3. Di riconfermare anche per l'anno 2024 quanto già disposto con precedente deliberazione di Giunta Comunale n°210 del 03/12/2020, in applicazione dell'art. 43, comma 2-sexies della L.R. n°12/2005 ed in particolare le seguenti maggiorazioni percentuali del contributo relativo al costo di costruzione:
 - a) **maggiorazione del 30%** per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;
 - b) **maggiorazione del 20%**, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato;
 - c) **maggiorazione del 50%** per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;
4. Di dare atto che i proventi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il Comune;
5. Di dare atto della disapplicazione del comma 4-bis dell'art. 17 del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i., così come disposto dall'art. 103, comma 1, lettera a) della L.R. N°12/2005;
6. Data l'urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267,

PREMESSO che il servizio d'installazione e la gestione delle lampade votive dei cimiteri fa parte dei Servizi Cimiteriali Comunali;

RITENUTO di confermare le attuali tariffe delle lampade votive dei cimiteri comunali anche per l'anno 2024;

PRESO ATTO:

1. della competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

2. dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, allegati al presente atto;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di di confermare le attuali tariffe delle lampade votive dei cimiteri comunali anche per l'anno 2024:

- il canone annuo a punto luce per l'utente sia di €. 12,00 + IVA;
- le tariffe una tantum per nuovi allacci secondo le seguenti tipologie di sepoltura:

TIPOLOGIA DI SEPOLTURA	TARIFFA NUOVO ALLACCIO
TOMBA A TERRA	€. 12,00 PER LUCE
CELLETTA OSSARIO/COLOMBARA/CINERARIO/LOCULO	€. 24,00 PER LUCE
TOMBA SARCOFAGO	€. 36,00 PER LUCE
EDICOLA/TOMBA DI FAMIGLIA/CAPPELLA GENTILIZIA	€. 50,00 PER N. 3 LUCI
EDICOLA/TOMBA DI FAMIGLIA/CAPPELLA GENTILIZIA	€. 100,00 PER N. 4 o 6 LUCI
EDICOLA/TOMBA DI FAMIGLIA/CAPPELLA GENTILIZIA	€. 200,00 PER OLTRE N. 7 LUCI

S'intende che alle sopraelencate tariffe dovrà aggiungersi l'IVA di legge.

2. Data l'urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, in quanto allegato al bilancio di previsione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Carlo Bottani

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossella Russo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
